



***Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana***

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Ordinanza n.111 del 19/03/2019 - 09/05/2019 Udienza pubblica del 19/03/2019
Massima n. 1:	Titolo Pensioni – Giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale – Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Rideterminazione dei vitalizi diretti e di reversibilità e limite di cumulo – Presunta disparità di trattamento - Inammissibilità delle questioni. Testo E' dichiarata la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 5, recante «Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), come modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8, 14 dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre 2012, n. 6, nonché alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale), e successive modificazioni, volte al contenimento della spesa pubblica», sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 117 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trento. In tutte le quattro ordinanze di rimessione gli artt.2 e 3 succitati sono censurati, perché determinerebbero una irragionevole lesione del legittimo affidamento. Tuttavia non è dato comprendere se, nei casi oggetto dei processi a quibus, sia stato applicato soltanto il meccanismo di cui all'art. 2 (riduzione del 20 per cento dell'ammontare lordo di tutti gli assegni vitalizi diretti e di reversibilità), oppure se abbia operato soltanto quello previsto dall'art. 3 (limite di cumulo fissato a euro 9.000 lordi, con conseguente riduzione dell'importo dell'assegno vitalizio erogato dal Consiglio regionale fino al raggiungimento della citata somma), o se, e in quale ordine e misura, siano stati applicati entrambi i meccanismi di riduzione. Conseguentemente, la mancata presa di posizione sulle modalità di



	interpretazione e applicazione delle disposizioni censurate, che si traduce in un'inadeguata descrizione del quadro normativo, nonché il conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate su quelle disposizioni (ex multis, sentenza n. 194 del 2018; ordinanze n. 202 e n. 37 del 2018, n. 227 del 2016), rendono le questioni stesse manifestamente inammissibili.
NOTE	Atti oggetto del giudizio Artt. 2 e 3 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 11/07/2014, n. 5. Parametri costituzionali Costituzione art.2; Costituzione art.3, ; Costituzione art.97; Costituzione art.117, primo comma. Altri parametri e norme interposte Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n.848, art.6.

Redattore: d.ssa Gabriella Cagnazzo

Visto: Avv. Marina Valli

